




COMUNE DI FILOGASO

89843 - (Prov. di Vibo Valentia)

Tel. 0963254020 Fax 0963254116 Part. IVA 00371570797 C.C.P. 1258890

Ordinanza n. 21/2020

Addì 07/05/2020



OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 – ULTERIORI DISPOSIZIONI OBBLIGO QUARANTENA DOMICILIARE PER PERSONE PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI - MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DISPOSIZIONI IN AMBITO LOCALE

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all'emergenza epidemiologica da COVID -19*";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio p.v. sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria”*;

Vista la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie prot. 154524 del 06 Maggio 2020 con la quale forniva ulteriori chiarimenti sull'ordinanza regionale n. 38 del 30 aprile 2020. Specificamente a quanto fissato al punto 3 *“i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall'isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente - con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente - che ne darà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza”*. A tal proposito si precisa che per isolamento volontario domiciliare deve intendersi la quarantena di 14 giorni. Qualora insieme al cittadino residente in Calabria rientri anche un accompagnatore “non residente”, anche per quest'ultimo – oltre alle sanzioni previste dall'Ordinanza n. 38/2020 - si applica la misura della quarantena di 14 giorni;

Ritenuto necessario, per tutta conseguenza, in vista della primaria esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia in atto, assumere opportune misure cautelari onde evitare che dall'immediata applicazione dell'ordinanza regionale in esame possano derivare pericoli di contagio e di ulteriore diffusione del COVID-19 sul territorio comunale, tali da poter determinare un aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- Ai sensi dell'art.1 dell'Ordinanza Regionale nr.38 del 30 aprile 2020 è fatto divieto - ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM26 aprile 2020 e dalle Ordinanze Presidenziali vigenti – **a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in regione Calabria (e, nello specifico, nel Comune di Filogaso) provenendo da altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute;**
- Per le procedure da seguire nei casi consentiti ci si riporta integralmente alle disposizioni contenute nell'Ordinanza Regionale nr.38 del 30 aprile 2020. **Ritenuto che la misura dell'isolamento volontario domiciliare indicato dall'Ordinanza Regionale suddetta, facendo esclusivo affidamento sul senso di responsabilità dei soggetti interessati, non sia una misura sufficiente a garantire la tutela della salute pubblica, col presente provvedimento si stabilisce che tutti i cittadini che si trovino a dover rientrare da altre regioni, dovranno sottoporsi a quarantena obbligatoria per giorni 14 (quattordici) presso il proprio domicilio, senza contatti sociali (anche con riferimento al nucleo familiare) e con divieto di uscita, seguendo le direttive del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Vibo Valentia che dovrà valutare l'esecuzione o meno delle indagini epidemiologiche.** La misura sanitaria non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione del presente provvedimento;

- Per quanto non espressamente previsto si rinvia integralmente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.108 del 27-4-2020)” nonché alle Ordinanze Regionali vigenti.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Filogaso

DISPONE

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, notificata alla:

- Prefettura di Vibo Valentia;
- Al Dipartimento Prevenzione Asp di Vibo Valentia
- Stazione Carabinieri di Maierato competente per territorio;

AVVERTE CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Filogaso(VV), 07/05/2020

IL SINDACO

Ing. Massimo TRIMMELITI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993